

Semplificazioni di adempimenti fiscali di Gianni Giammarino

Il costo fiscale e contributivo è uno degli elementi che determinano la competitività delle imprese italiane nel contesto dei mercati internazionali: un sistema fiscale e contributivo più leggero e più semplice consente, da un lato, di migliorare la competitività delle aziende, dall'altro di incrementare la domanda interna.

La strategia perseguita muove verso due direttrici fondamentali:

A) la progressiva riduzione della pressione fiscale, nel rispetto dei vincoli posti dall'Unione europea, attraverso interventi quali:

- la detassazione di parte del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito;
- gli incentivi fiscali e contributivi per favorire l'emersione del lavoro irregolare;
- l'incentivazione al rimpatrio e alla regolarizzazione di capitali detenuti all'estero in violazione di vincoli valutari e di obblighi tributari;
- la soppressione dell'imposta di successione;
- la riduzione delle aliquote dell'IRPEF e dell'IRPEG a partire dai prossimi esercizi;

B) la progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali al fine di ottenere una sensibile riduzione per i contribuenti del costo economico, sociale e psicologico di adempimento delle obbligazioni tributarie.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella direttiva con la quale ha stabilito gli obiettivi per il 2002 delle Agenzie fiscali, ha precisato che la riduzione dell'onerosità dell'adempimento delle obbligazioni tributarie sarà perseguita attraverso azioni specifiche di semplificazione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali per i cittadini e per le imprese, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese. Inoltre il Ministro ha impegnato le Agenzie fiscali ad utilizzare sempre di più le nuove tecnologie sia per migliorare i servizi d'assistenza fiscale, facilitare l'accesso alle informazioni, ridurre i tempi di risposta agli utenti, sia per contribuire alla modernizzazione e all'innovazione tecnologica del Paese.

Esaminiamo adesso alcune delle più significative semplificazioni fiscali già realizzate o in corso:

LIBERTA' DI COMPILARE LA PROSSIMA DICHIARAZIONE IN LIRE O IN EURO

Le piccole e medie imprese che hanno tenuto nel 2001 la contabilità in Lire, i pensionati che hanno ricevuto nel corso del corrente anno la pensione in Lire, non saranno costretti a convertire in Euro tutti i valori, ma potranno compilare la prossima dichiarazione dei redditi in Lire, fermo restando l'obbligo di pagare in Euro il relativo saldo. L'Agenzia delle Entrate garantirà a tutti i contribuenti la libertà di scegliere di compilare la dichiarazione in Lire o in Euro. In effetti, tutte le dichiarazioni (Unico, 770, IVA, 730) avranno:

- un modello in Lire di colore verde, con prestampati tre zeri finali;
- un modello in Euro di colore azzurro, con prestampati due zeri dopo la virgola;

Le istruzioni per la compilazione saranno comuni ad entrambe le versioni e recheranno le indicazioni degli importi sia in Lire sia in Euro.

ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI PRESENTARE LE DICHIARAZIONI PERIODICHE IVA

Tutte le imprese e i professionisti, indipendentemente dal volume di affari realizzato, non dovranno più presentare le dichiarazioni IVA mensili e trimestrali a decorrere dalle liquidazioni periodiche relative al 2002. Inoltre detti soggetti non avranno più l'obbligo di annotare le liquidazioni sul registro IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi. Restano, ovviamente, immutati gli obblighi di effettuare le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti, come pure il diritto di chiedere il rimborso annuale e infrannuale o di effettuare le corrispondenti compensazioni. A differenza del 2001, in cui i contribuenti hanno l'obbligo di presentare le dichiarazioni periodiche IVA e di effettuare le relative annotazioni sul registro IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi, nel 2002 i contribuenti saranno obbligati a fornire gli elementi in base ai quali hanno operato la liquidazione periodica solo in caso di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, per venire incontro all'esigenza

dell'Unione europea di conoscere tempestivamente i dati relativi al gettito IVA degli Stati membri, è stato introdotto, a decorrere dal 2003, l'obbligo di presentare una comunicazione delle liquidazioni IVA effettuate nell'anno precedente estremamente semplificata. Il contribuente deve produrre all'Agenzia delle Entrate detta comunicazione in via telematica entro il mese di febbraio di ogni anno, fermo restando l'obbligo di successiva presentazione del modello Unico, comprensivo della dichiarazione IVA, secondo la tempistica ordinaria. Sono esonerati dall'obbligo di presentare detta comunicazione le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume d'affari non superiore a 50 milioni di lire, i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA annuale, i soggetti che nell'anno precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti da IVA, i soggetti sottoposti a procedure concorsuali e gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e i consorzi tra enti locali.

Se si tiene conto che attualmente ogni anno vengono presentate circa 18.000.000 dichiarazioni periodiche IVA e che, a partire dal 2003, le comunicazioni saranno 3.000.000 circa, il risultato di questa importante semplificazione sarà l'eliminazione dell'obbligo di presentare ogni anno 15.000.000 dichiarazioni.

RAZIONALIZZAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Per evitare gli elementi di criticità che in passato hanno causato disagi, difficoltà e incertezze ai contribuenti e agli intermediari e incentivare il modo più semplice, veloce e sicuro di presentare le dichiarazioni, sono stati razionalizzati i termini di presentazione delle dichiarazioni e previsti termini più ampi per la presentazione in via telematica, rispetto a quelli stabiliti per la presentazione tramite una banca o un ufficio postale.

In particolare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre (o entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per coloro che sono soggetti all'IRPEG).

esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, dai seguenti soggetti:

- contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ad eccezione delle persone fisiche che hanno

realizzato un volume di affari inferiore a cinquanta milioni nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

- soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi agli studi di settore;
- le società di capitali e gli enti commerciali;
- tutti i contribuenti che, pur non essendone obbligati, esercitano la facoltà di presentare la dichiarazione in via telematica.

Sono state prese in considerazione anche eventuali difficoltà tecniche che potrebbero, nell'ultimo giorno utile, ritardare o impedire la presentazione telematica delle dichiarazioni. Si considerano, tempestivamente presentate le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti e scartate dal servizio telematico, qualora siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data della comunicazione telematica dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 luglio (ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per coloro che sono soggetti all'IRPEG), tramite una banca o un ufficio postale, dai soggetti non obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione e che non intendono esercitare la facoltà di presentarla telematicamente.

Occorre evidenziare che per le società di capitali e gli enti i nuovi termini di presentazione prescindono, nell'ottica della semplificazione, dalla data di approvazione del bilancio o del rendiconto, perché detta data è spesso mobile, e prendono in considerazione solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Per i sostituti d'imposta il termine per consegnare i CUD ai lavoratori dipendenti e le certificazioni dei compensi di lavoro autonomo e delle provvigioni corrisposti ai professionisti e ai rappresentanti nell'anno precedente è differito da febbraio a marzo. Inoltre i sostituti d'imposta trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il mese di giugno gli stessi dati contenuti nelle certificazioni già rilasciate ai sostituiti, nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai lavoratori dipendenti nell'anno precedente. La trasmissione telematica dei dati del CUD e delle altre certificazioni rende in ogni caso leggero il modello 770, poiché sono eliminati 6 quadri: il quadro SA relativo ai redditi di lavoro dipendente e

assimilati, il quadro SB concernente le indennità di fine rapporto, il quadro SC che attiene ai compensi di lavoro autonomo, il quadro SD relativo all'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, il quadro SE concernente le provvigioni e il quadro SS relativo ai dati riassuntivi.

Il sostituto d'imposta ha la facoltà di trasmettere a giugno anche i dati relativi alle compensazioni e ai versamenti delle ritenute e, in questo caso, se non ha corrisposto redditi di capitale, non è tenuto a presentare ad ottobre il modello 770, poichè ha già trasmesso tutti i dati. Nel caso in cui il sostituto d'imposta preferisca usufruire del più ampio termine di ottobre per trasmettere i dati relativi ai versamenti e alle compensazioni ovvero nel caso in cui lo stesso abbia corrisposto redditi di capitale, dovrà presentare ad ottobre un modello 770 leggero.

Infine vengono stabiliti anche dei termini per correggere eventuali errori commessi dai contribuenti nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi. Occorre distinguere gli errori a danno da quelli a favore dei contribuenti. E' possibile correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l'indicazione sulla dichiarazione già presentata di un maggior reddito, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da produrre non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In questo caso non si applicano sanzioni. I contribuenti possono correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l'indicazione sulla dichiarazione già presentata di un minor reddito, di un minor debito d'imposta o di un maggior credito, mediante successiva dichiarazione, da presentare entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Sul piano sanzionatorio è sufficiente ricordare la possibilità di non applicare sanzioni in caso di errori involontari e la forte riduzione (80%) della sanzione prevista in caso di ravvedimento operoso effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

SEMPLIFICAZIONI DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

L'Agenzia delle Entrate, per evitare che l'aumento delle dichiarazioni presentate in via telematica possa causare intasamenti, ha consentito agli utenti di utilizzare due reti:

- i contribuenti che non hanno dipendenti e quelli che ne hanno meno di venti presentano in via telematica la dichiarazione tramite Internet o tramite un intermediario professionale;
- i commercialisti, le associazioni di categoria, i CAF e i sostituti d'imposta con almeno 20 dipendenti presentano la dichiarazione in via telematica tramite Entratel.

Per quanto attiene alle modalità di presentazione, si passa dalla trasmissione dei dati in via telematica alla presentazione della dichiarazione in via telematica. Nella realtà sono quasi sempre i commercialisti o le associazioni di categoria che provvedono alla compilazione delle dichiarazioni tributarie delle imprese, per cui non sembra naturale che il commercialista presenti prima la dichiarazione a se stesso e poi trasmetta telematicamente i relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto viene stabilito che la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita, per le dichiarazioni presentate telematicamente, sia direttamente che tramite un soggetto incaricato, dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuto ricevimento, mentre, per le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale, dalla ricevuta rilasciata da questi ultimi. Conseguentemente i commercialisti e le associazioni di categoria non devono più rilasciare la ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione, ma solo l'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione redatto in forma libera e autonoma, e, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione telematica, le copie cartacee della dichiarazione e della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione. I contribuenti hanno l'obbligo di conservare detti documenti su carta; il commercialista può limitarsi a conservare su supporti informatici le copie delle dichiarazioni trasmesse, fermo restando l'obbligo di stamparle su carta a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Due altre semplificazioni relative alle modalità di presentazione delle dichiarazioni:

- la facoltà di inerire il modello 770 all'interno del modello Unico è estesa a tutti i contribuenti che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. In precedenza detta

facoltà era esercitabile solo dai sostituti d'imposta con meno di venti dipendenti;

- la possibilità, per coloro che si trovino momentaneamente all'estero, di presentare la dichiarazione via Internet, ovvero, limitatamente ai contribuenti non obbligati al telematico, di presentarla mediante spedizione effettuata dall'estero con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

SEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALLA TENUTA DI SCRITTURE CONTABILI

E' stato già soppresso, in quanto obsoleto rispetto alle nuove tecnologie, l'obbligo della vidimazione iniziale del libro giornale, del libro degli inventari, dei registri IVA e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette. Gli unici adempimenti necessari prima di utilizzare i libri e i registri di cui trattasi sono:

- la numerazione progressiva delle pagine, che adesso può essere effettuata direttamente dal contribuente, senza doversi recare da un notaio o ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- il pagamento dell'imposta di bollo, nella misura di £ 40.000 per ogni 100 pagine, mediante marche da bollo da applicarsi sulla prima pagina numerata, ovvero mediante versamento presso gli sportelli bancari e postali e riporto sulla prima pagina degli estremi della ricevuta di pagamento.

Sino al 25 ottobre del 2001 l'omessa o l'irregolare vidimazione iniziale dei libri e dei registri era punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire 15 milioni. L'intervenuta soppressione dell'obbligo della vidimazione iniziale produce effetti sull'applicazione delle sanzioni per violazioni commesse anche prima dell'entrata in vigore della legge, in attuazione del principio del "favor rei". In base a tale principio nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Ne consegue che le violazioni relative al soppresso obbligo di vidimazione non sono più sanzionabili, anche se commesse prima dell'entrata in vigore della legge. Viene affermato il principio in base al quale la tenuta delle scritture previste dal codice civile fa venire meno l'obbligo di tenere ai soli fini fiscali altri registri nei quali sono riportati gli stessi dati presenti sul libro

giornale.. In applicazione del principio di cui trattasi le imprese e i professionisti in contabilità ordinaria possono non tenere i registri IVA e il libro dei cespiti ammortizzabili a condizione che:

- le registrazioni sul libro giornale e sul registro cronologico degli incassi e dei pagamenti siano effettuate entro i termini previsti per le registrazioni sui registri IVA e sul registro dei cespiti ammortizzabili;
- siano forniti, in caso di richiesta dell'amministrazione finanziaria, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare sui registri IVA e sul registro dei cespiti ammortizzabili.

Analogamente le imprese e i professionisti in contabilità semplificata possono non tenere il registro dei cespiti ammortizzabili, a condizione che siano in grado di fornire, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate, gli elementi utilizzati per il calcolo delle quote di ammortamento.

Sono stati anche semplificati gli adempimenti per i contribuenti che intendono provare la perdita di beni per eventi indipendenti dalla loro volontà, come ad esempio calamità e furti. In alternativa alla acquisizione di idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione, potrà essere autocertificata il valore complessivo della perdita, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza. Solo in caso di specifica richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, si dovrà specificare le quantità dei beni perduti e i criteri seguiti nella quantificazione del valore complessivo.

Altre due semplificazioni nella tenuta dei registri IVA:

- è stato eliminato l'obbligo di annotare sul registro delle fatture emesse i dati relativi al plafond (limite entro cui gli esportatori abituali possono effettuare acquisti senza pagamento dell'IVA) maturato e utilizzato periodicamente. Restano, ovviamente, gli obblighi di indicare sulla dichiarazione annuale IVA detti dati, distintamente per mese, e di fornire i dati del plafond maturato ed utilizzato fino al secondo mese precedente in caso di specifica richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- è stato abolito l'obbligo di allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri ed è stato differito al 15 del mese successivo il termine per annotare, anche con unica registrazione mensile, i corrispettivi certificati con ricevuta o scontrino.

RAZIONALIZZAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO

Le scadenze di versamento del saldo e dell'acconto delle imposte sui redditi vengono sganciate dai termini di presentazione della dichiarazione, lasciando inalterata la possibilità per il Governo di differire con D.P.C.M. tali scadenze.

Per le persone fisiche e le società di persone vengono confermati i tradizionali termini del 31 maggio per il versamento della prima rata dell'acconto e del saldo IRPEF e del 30 novembre per il versamento della seconda rata dell'acconto. Per le persone giuridiche la prima rata dell'acconto e del saldo IRPEG è effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio; la seconda rata è versata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio.

Inoltre entro il primo semestre 2002 verrà:

- ridotto il numero dei codici tributi;
- esposto in tutte le banche e gli uffici postali l'elenco dei codici tributo più ricorrenti;
- inserito nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate un motore per la ricerca guidata del codice tributo da utilizzare;
- migliorato il criterio di abbinamento dei versamenti effettuati con le dichiarazioni dei redditi;
- reso interattivo il servizio telematico, in modo da consentire all'Agenzia delle Entrate di avere un dialogo con gli intermediari professionali (commercialisti, CAF, associazioni di categoria) finalizzato alla riduzione del numero delle comunicazioni di irregolarità che saranno inviate ai contribuenti;
- incrementato il numero dei versamenti telematici, con addebito sul conto corrente nell'ultimo giorno utile per il pagamento.

NUOVI SERVIZI TELEMATICI E TELEFONICI

Al fine di rendere più semplici, veloci e sicuri alcuni adempimenti tributari, nel corso del 2002 l'Agenzia delle Entrate attiverà nuovi servizi telefonici e telematici:

- registrazione telematica dei contratti di locazione. La registrazione telematica sarà obbligatoria per i possessori di almeno 100 unità immobiliari e facoltativa per tutti gli altri. Ovviamente la registrazione telematica potrà essere effettuata direttamente dal contribuente o dal commercialista, dall'associazione di categoria, dal CAF;
- registrazione telematica da parte dei notai degli atti pubblici immobiliari;
- centri di prenotazione telefonica negli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate delle grandi città, prime fra tutte Milano e Roma, in modo da evitare ai contribuenti di dover fare la fila;
- nuovi Call Center, in modo da aumentare l'informazione, l'assistenza e l'autotutela per telefono. Nel corso del 2001 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad oltre 1.000.000 di telefonate, l'obiettivo per il 2002 è di rispondere a 1.500.000 di telefonate;
- contact center multicanale riservato ad imprese e professionisti per diversificare le modalità di contatto tra particolari categorie di utenti ed Agenzia delle Entrate, anche al di fuori dell'orario di ufficio. Le imprese e i professionisti potranno accedere ad una banca dati delle soluzioni dei problemi tipici più frequenti, con possibilità anche di chiedere l'assistenza personalizzata di un operatore qualificato dell'Agenzia delle Entrate tramite Internet, per telefono o via fax.